

REPUBBLICA ITALIANA sent. 488/2010

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia

composta dai seguenti magistrati:

RAELI dott. Vittorio	Presidente f.f.
DADDABBO dott. Pasquale	Consigliere - relatore
MARTINA dott. Antongiulio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 29589 del Registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti dei sigg.ri:

1. Noce Antonio, nato il 22.12.1940 a Taranto e residente ad Ugento (loc. Lido Marini) in viale dei Garofani n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Romano ed elettivamente domiciliato in Bari alla via Abate Gimma n. 73 presso lo studio dell'avv. Francesco Semeraro;
2. Guadalupi Teodoro, nato il 4.1.1945 a Brindisi ed ivi residente in via Cappuccini n. 228 sc.A int.13, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Bezzecca n. 2 ed in Bari al v.le Unità d'Italia presso lo studio dell'avv. Augusto Cavaliere;
3. Chiedi Domenico, nato il 18.3.1946 ad Oria (BR) e ivi residente in via dei Greci n.12, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Bezzecca n. 2 ed in Bari al v.le Unità d'Italia presso lo studio dell'avv.

Augusto Cavaliere;

4. Sacquegna Mario, nato il 25.11.1965 a Lecce e residente a Roma in via Caterina Troiani n.276 sc. B int. 24, rappresentato e difeso dall'avv. Rossano Paradiso, elettivamente domiciliato in Campomarino (CB) presso lo studio dell'avv. Giuseppina Occhionero;
5. Sardo Salvatore, nato l'11.12.1946 ad Agira (EN) e residente a San Vito dei Normanni (BR) in Via Follereau Raul n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Bezzecca n. 2 ed in Bari al v.le Unità d'Italia presso lo studio dell'avv. Augusto Cavaliere;
6. Gualano Giovanni, nato il 23.9.1934 a Sannicandro Garganico (FG) e residente a Brindisi in via Del Lavoro 15/c int.6, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Palmisano, elettivamente domiciliato in Brindisi alla via Bezzecca n. 2 ed in Bari al v.le Unità d'Italia presso lo studio dell'avv. Augusto Cavaliere;
7. Pezzuto Francesco, nato il 3.4.1945 a Brindisi e ivi residente in via Don Tommaso Stile n. 8/15, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Todisco e Rosanna Fioretti, elettivamente domiciliato in Bari alla via Calefati n. 269 presso lo studio dell'avv. Leonardo Minervini;
8. Potenza Aldo, nato a Teramo il 29.3.1942 e residente a Pescara in via Agostino De Pretis n.4;
9. Maggiorano Antonio, nato il 05.08.1960 a Mesagne (BR) ed ivi residente in Via Alimini n. 13;
10. Airey Michael, nato il 9.1.1949 a Trieste e residnete a Brindisi in

Piazza Anime n. 11.

Visto l'atto di citazione del 20 ottobre 2009, depositato in data 22 ottobre 2009 presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 27 maggio 2010 - con l'assistenza del Segretario dott. Rocco De Venuto - il relatore, Consigliere dott. Pasquale Daddabbo, l'avv. Vincenzo Romano per il convenuto Antonio Noce, l'avv. Simona Desimone, su delega dell'avv. Roberto Palmisano, per i ricorrenti Domenico Chiedi, Teodoro Guadalupi, Giovanni Gualano e Salvatore Sardo, gli avv.ti Luciana Todisco e Rosanna Fioretti per il convenuto Francesco Pezzuto e l'avv. Giuseppina Occhionero, su delega dell'avv. Rossano Paradiso, per il convenuto Mario Sacquegna, ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale, dott. Antonio Trocino; non comparsi i convenuti Michael Airey, Antonio Maggiorano ed Aldo Potenza.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Procuratore regionale, con atto di citazione depositato il 22 ottobre 2009, ritualmente notificato ai convenuti tra il 18 novembre 2009 ed il 22 febbraio 2010 e preceduto dall'informativa *ante causam* ex art. 5 del d.l. 453/1993 (conv. in legge n. 19/1994), ha convenuto innanzi a questa Sezione giurisdizionale i sopra generalizzati pubblici dipendenti per sentirli condannare, in solido, nei limiti indicati nell'atto stesso o, in subordine, in via parziaria, al pagamento, in favore dell'Erario, della somma complessiva di €. 252.734,47, debitamente rivalutata ed aumentata degli interessi legali e delle spese di giustizia.

Il procuratore regionale ha esposto quanto appresso.

“A seguito di denuncia in data 19 aprile 1994, il cui contenuto ha trovato conferma anche in seguito, indirizzata al Comando Stazione Carabinieri Marina Militare di Brindisi, del sig. GIGANTE Giuseppe, in servizio presso l'Arsenale della Marina Militare di Brindisi con la qualifica di Capo Tecnico preposto ai reparti Motoristi, Congegnatori, Artiglieria, Palombari e Bacini galleggianti (indicati questi ultimi con le sigle GO18A e GO20) e nello stesso tempo consegnatario (econo) di macchinari, apparecchiature, strumenti, ecc. installati e/o in uso nei predetti reparti, emergevano gravi irregolarità concernenti alcuni appalti di lavori e di forniture, relativi ai predetti bacini.

Il direttore dell'Arsenale nominava una **commissione d'inchiesta** e subito dopo, con nota del 27.6.1994, prot. N.SM/8011, affidava alla stessa il compito di accertare il danno subito dall'Amministrazione, le circostanze causative dello stesso e l'individuazione dei presunti responsabili.

In una prima fase (vedi verbale del 22.6.1994), la predetta Commissione, con riferimento al BACINO GO 18/A, oltre a quantificare il danno (per alcuni appalti) e ad individuare il presunto responsabile (il GIGANTE) per omessa vigilanza, accertava che *“almeno parte dei materiali mancanti non sembra essere stata installata, oppure asportata, in quanto dette attività avrebbero comportato lavorazioni tali da rendere necessari tagli di lamiera (e successivamente loro posa in opera) con conseguenti visibili e durature tracce dei lavori effettuati ed altre attività che per la loro tipologia non sarebbero passate inosservate (esempio installazione e/o asportazione del quadro distribuzione fino a 500V di cui al **fasc.....189/91**). Infine, per quanto attiene e riguarda il **fasc.53/92** non esiste alcuna traccia dei lavori svolti”*.

A seguito di ulteriori indagini, la Commissione accertava che, in caso di montaggio a bordo del BACINO GO 18/A di Armadi/quadri elettrici, la loro sottrazione successiva avrebbe comportato la previa effettuazione di lavori, di predisposizioni, insussistenti al momento degli accertamenti. Il che dimostrava che il materiale de quo non era stato proprio montato (verbale del 1° luglio 1994).

Investita della questione l'A.G.O. di Brindisi, il PM affidava all'ing. Vincenzo Giancarlo **DENTICO** il compito di esaminare i fascicoli riguardanti i vari lavori e forniture e di quantificare il risparmio (illecito) di spesa conseguito dalle ditte appaltatrici.

Il predetto professionista, dopo aver inquadrato il problema sul piano generale, con relazioni del 10 maggio 1994 e del 12 giugno 1995, forniva i necessari chiarimenti su alcuni appalti, tra cui quelli di cui ai **fasc. 19/91, 189/91 250/91, 407/91 e 53/92 (mancavano i fasc.41/90 e 178/91)**, che saranno esaminati in seguito.

Medio tempore, la Direzione Generale NAVALCOSTARMI, con nota del 9 settembre 1994, nominava un'**altra commissione interna** che effettuava ulteriori accertamenti diretti e cartolari su numerosi **fascicoli tra cui il 178/91 ed il 189/91**, riguardanti l'installazione del materiale.

La predetta Commissione accertava la regolarità del carico e del scarico delle merci, che le stesse erano state regolarmente recapitate alle ditte private, che nella quasi totalità dei casi i lavori di installazione non erano stati eseguiti (**fasc.41/90, 178/91 e 53/92**) e che *“per la restante parte relativa alle limitate predisposizioni presenti ed oggetto del **fascicolo n.189/91** sono stati eseguiti e che i materiali installati sono stati successivamente asportati”* (cfr. verbale del 19 novembre 1994).

All'esito di complesse indagini, il Gip presso il Tribunale di Brindisi, su richiesta del P.M, emetteva ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n.16 persone ritenute responsabili di concorso in concussione, frode in pubbliche forniture, falsità materiale e ideologica, truffa e altro.

In particolare, tali soggetti erano gravemente indiziati di:

-aver preteso tangenti da imprenditori in cambio di agevolazioni nella aggiudicazione di appalti o nella sollecita liquidazione delle forniture;

-falsa attestazione tramite artifici e raggiri dell'avvenuto adempimento contrattuale di prestazioni non eseguite o eseguite solo in parte, ma liquidate per intero, traendo indebiti vantaggi patrimoniali da ditte appaltatrici e causando all'erario un significativo pregiudizio economico.

I fatti in premessa sono stati oggetto di un articolato procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Brindisi (RGNR 2150/1993- RGT 656/97) a carico dei predetti soggetti appartenenti alla Marina Militare per le seguenti ipotesi di reato: truffa, falso, abuso d'ufficio, (n.d.r. frode in pubbliche forniture) (cfr. tra l'altro, pronuncia del Tribunale di Brindisi – Sezione del Riesame – in data 23.10.1995).

A seguito della richiesta di rinvio a giudizio in data 26 gennaio 1996 di alcuni degli indagati, si verificavano diverse situazioni.

Airey Michael chiedeva ed otteneva ai sensi dell' art.444 cpp. di patteggiare la pena che veniva determinata in anni 1 e mesi dieci di reclusione (sent. Tribunale di Brindisi 183/1996).

Il Gip del Tribunale di Brindisi emetteva invece sentenza (n.298/96) di non luogo a procedere nei confronti di **Gaetano Beltrami** (deceduto) in ordine alle imputazioni (**fasc.19/91**) di cui ai capi S) e T) della predetta richiesta di rinvio a giudizio e nei confronti di **Francesco Sorgente** (successivamente deceduto in data 25/01/2009), in ordine ai reati di cui ai capi E)–F)-G)-I)-L) perché il fatto non sussiste (**fasc.178/91 e 189/91**).

Maggiorano Antonio, in relazione ai presunti reati, come si vedrà in seguito, commessi in relazione all'appalto di cui al fascicolo n.41/90, sceglieva, invece, la strada del rito abbreviato, definito con sent. del Tribunale di Brindisi n.772 del 5.6.2002, con la quale egli è stato assolto perché “il fatto non costituisce reato” (la pronuncia è stata confermata in appello dalla Corte d'appello di Lecce con la sentenza n. 731/2004).

Quanto agli altri imputati, il G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi, ricevuta la richiesta di rinvio a giudizio, disponeva ulteriori accertamenti, nominando, nel corso dell'udienza del 20 giugno 1996, l'ing. ZANON Franco in qualità di consulente con il compito di accertare eventuali irregolarità in relazione ai **fasc. 19 e 250 del 1991**, da esaminarsi in seguito.

Infine, con decreto del 22.10.1996, il GIP disponeva il **rinvio a giudizio**, tra gli altri, di Noce Antonio, Guadalupi Teodoro, **Maggiorano Antonio**, Schiavone Egildo (poi deceduto), Chiedi

Domenico, Sacquegna Mario, Sardo Salvatore, Gualano Giovanni, Pezzuto Francesco, Corallo (poi deceduto), Casalini Valerio, Potenza Aldo e degli imprenditori Ferraro Roberto, D'Astore Gaetano e Fiume Marcantonio.

All'esito del processo penale (proc. 2150/1993), in cui l'Amministrazione della Difesa si era costituita **parte civile** con atto del 6 novembre 1997, il Tribunale di Brindisi Sez. II penale poiché "dalle prove sin qui acquisite (ed in particolar modo dalle risultanze della consulenza tecnica del PM) non può assolutamente constatarsi l'innocenza degli odierni imputati", ha pronunciato la sentenza n. 1038/06 di non doversi procedere nei confronti degli imputati per i reati loro contestati perché "estinti per intervenuta prescrizione e nei confronti del Corallo perché estinti per morte del reo".

Per completezza, va detto che i fatti in questione hanno evidenziato ulteriori illeciti causativi di danno, che hanno dato luogo ad un ulteriore procedimento penale RGNR 4837/1995, avente ad oggetto, tra gli altri, tra i vari capi di imputazione, i reati di associazione per delinquere e concussione.

In data 9.12.1997, il GIP del Tribunale di Brindisi ha emesso decreto che ha disposto il giudizio R.G.N.R. N.4837/95, nei confronti di Potenza Aldo + 15 , definito con sentenza dibattimentale del Tribunale di Brindisi –I Sezione penale - in data 14 aprile 2009, divenuta, irrevocabile in data 12.6.2009, pronuncia determinante per comprendere in modo esaustivo la posizione di alcuni evocandi in giudizio.

In ogni caso, dall'esame degli atti sia dell'inchiesta amministrativa che degli atti del procedimento penale n.2150/93, in particolar modo, dalle risultanze delle consulenze tecniche disposte dal P.M. e dal G.I.P., sono emersi elementi rilevanti ai fini della configurazione di una ipotesi di responsabilità amministrativa a carico dei seguenti appartenenti alla Marina militare di Brindisi: Noce Antonio, Guadalupi Teodoro, Chiedi Domenico, Sacquegna Mario, Sardo Salvatore, Gualano Giovanni, Pezzuto Francesco, Potenza Aldo, Maggiorano Antonio e Airey Michael.

Quanto, invece, al CASALINI, destinatario d'invito a dedurre, la documentazione depositata dall'ex ufficiale, in particolare la già citata sentenza del Tribunale di Brindisi – Sezione I Penale – n.67/09 (irrevocabile dal 12.6.2009) e gli atti dalla stessa richiamati, escludono qualunque forma di coinvolgimento negli illeciti commessi dal personale dell'arsenale di Brindisi”.

Il Procuratore regionale ha contestato ai convenuti , in primo luogo, il danno patrimoniale costituito dagli esborsi sostenuti dall'Amministrazione al fine di retribuire prestazioni mai ricevute o ricevute solo in parte dalle ditte aggiudicatrici degli appalti. Ha allegato che gli episodi da cui erano scaturiti gli indebiti esborsi erano stati indicati compiutamente nei capi di imputazione della sentenza del Tribunale di Brindisi, II sez. penale, n. 1038/2006.

Per ciò che concerne il fascicolo 41/90, dopo aver trascritto i capi di imputazione penale, ha dedotto che, secondo quanto accertato dalla Commissione Amministrativa, nominata da NAVALCOSTARMI, i lavori, pur risultando dalla documentazione disponibile tutti regolarmente eseguiti e collaudati, non sono stati invece eseguiti per la quota parte attinente alla messa in opera dei cavi elettrici e che il danno ammonta pertanto a €. 78.892.2000 (allegato 19 alla relazione della commissione). Per ciò che riguarda le singole responsabilità ha ritenuto che, in assenza dei presupposti per la trasmissione del debito agli eredi dello Schiavone, il danno vada ascritto, a titolo di dolo o quanto meno a titolo di colpa grave, nella seguente misura: “al NOCE, in quanto contabile (1/10), a GUADALUPI (1/10), MAGGIORANO (1/10) ed AIREY(1/10), quali **componenti della commissione collaudo** (cfr. verbale dibattimentale del 29 gennaio 2003 che richiama le sentenze riguardanti il Maggiorano), a POTENZA (2/10) che in qualità di direttore ha apposto il visto per approvazione sul

relativo verbale di collaudo; a CHIEDI (1/10) e GUALANO (1/10), quali componenti della commissione di vigilanza, ed AIREY (1/10), che ha vistato il relativo verbale.

Quanto al Maggiorano, come già detto in precedenza , il processo penale ha escluso il dolo e la compartecipazione agli illeciti. Tuttavia, si ritiene che il Maggiorano debba rispondere del danno cagionato a titolo di colpa grave avendo disatteso gli obblighi di servizio.

Infatti, ai sensi del già citato d.P.R. 5.6.1976 n. 1077, il collaudo andava effettuato mediante sopralluogo.

Conseguentemente, la “specificata tecnica” relativa ai lavori firmata dal Beltrami e dal Pezzuto, aveva previsto che il collaudo dovesse consistere:

- a) nell'accertamento della esecuzione dei lavori secondo “specificata tecnica”, in rispondenza delle norme tecniche in uso nella M.M.;
- b) nel superamento delle prove elettriche a freddo (continuità-isolamento) come previsto dalle norme M.M. e come descritto nella “specificata tecnica”.

Diversamente, il Maggiorano, ingegnere civile, e quindi con un livello di competenza al di sopra della media, ha riconosciuto di essersi limitato, su invito espresso del Presidente e del Segretario, a firmare il verbale di collaudo già formato in sua assenza.

Per quanto concerne sia il **POTENZA** che il **NOCE**, al di là dell'aspetto formale della funzione espletata (rispettivamente, l'apposizione del visto sul verbale di collaudo e la liquidazione e pagamento del compenso per le imprese, va detto – e ciò vale per tutti gli appalti che si andrà ad indicare - che sia il processo n.2150/93, definito con la sentenza del Tribunale di Brindisi II Sezione Penale- n.1038/2006, sia il processo n.4837/95, definito con sentenza del Tribunale di Brindisi – I Sezione Penale – n.67/2009 hanno fornito la prova del loro pieno coinvolgimento nella commissione degli illeciti. E' vero che in entrambi i casi non si è pervenuti ad una sentenza di condanna di cui all'art.651 c.p.p.. Tuttavia, in disparte le dichiarazioni autoaccusatorie degli stessi, acquisite al fascicolo del processo citato n. 4837/95, sia le sentenze che gli atti in esse richiamati forniscono

validissimi elementi di prova liberamente valutabili dal Giudice Contabile circa le dazioni illecite a favore del personale dell'Arsenale di Brindisi, effettuate a partire dagli anni '80, che hanno inevitabilmente determinato conseguenze gravissime sulla gestione anche dell'appalto in questione”.

Anche per le opere di cui al fascicolo 178/1991 il requirente contabile ha riportato i capi di imputazione penale, ha dedotto che da quanto accertato dalla citata Commissione amministrativa (all.15), nonostante la regolare consegna dei materiali i perdetti lavori di installazione non sono stati eseguiti causando un danno di £. 73.445.000. Tale danno, secondo la procura regionale, “in assenza dei presupposti per la trasmissione del debito (1/10) agli eredi del Corallo, si ritiene ... vada ascritto, a titolo di dolo o quanto meno a titolo di colpa grave, nella seguente misura: al NOCE (1/10), come evidenziato in merito al fasc.41/90, a CHIEDI (1/10) e GUALANO (1/10), quali componenti della commissione di vigilanza e ad AIREY (1/10), consapevole di commettere illeciti, per il visto sul verbale; a GUADALUPI (1/10), SACQUEGNA (1/10) ed AIREY (1/10), quali componenti della commissione di collaudo, ed a POTENZA (2/10) per i motivi indicati anche in relazione al NOCE”.

Anche per le opere del fascicolo 189/91 sono stati trascritti i capi di imputazione penale ma il Procuratore regionale ha anche evidenziato che “Sotto il profilo probatorio, la parziale esecuzione dei lavori e la parziale installazione dei materiali è stata accertata con chiarezza dalla perizia disposta dal PM ed effettuata dall'ing. Giancarlo Dentico (pagg.210-212), il cui contenuto è stato, peraltro, confermato nel corso dell'udienza dibattimentale in data 11 luglio 2002.

Per completezza, va evidenziato che l'ing. DENTICO, riprendendo quanto già affermato dalla Commissione interna (verbale del 22 giugno 1994), ha escluso in modo categorico l'esistenza di tracce che consentissero in qualche modo di accertare l'eventuale rimozione di materiale,

successiva al collaudo” ed ancora che “La perizia inoltre procede ad una quantificazione dei lavori realmente effettuati e dei materiali forniti: 20% per la mano d’opera, 30% per i materiali.

E attraverso tale quantificazione giunge a calcolare in £ 16.395.897 (€ 8.467,77) il valore economico delle prestazioni ricevute.

Sottraendo tale importo da quello pagato alla Ditta Ferraro si ricava l’importo del danno patrimoniale, pari a £ **58.200.000 (€ 30.057,79)**”.

Tale quota di danno, ad avviso del Procuratore regionale, “in assenza dei presupposti per la trasmissione del debito (1/10) nei confronti degli eredi dello Schiavone, si ritiene che ... vada ascritto, a titolo di dolo o quanto meno a titolo di colpa grave, nella seguente misura: a NOCE (1/10), per i motivi già riportati; a *GUADALUPI (1/10), SACQUEGNA (1/10) ed AIREY (1/10), quali componenti della commissione di collaudo, a POTENZA (2/10) che ha apposto il visto per l’approvazione sul relativo verbale di collaudo, a SARDO (1/10), e GUALANO (1/10) quali componenti della commissione di vigilanza e ad AIREY (1/10), che, pur consapevole degli illeciti, ha vistato il relativo verbale*”.

Per il fascicolo 53/92 il requirente contabile ha riportato i capi di imputazione del processo penale ed ha dedotto che sotto il profilo probatorio il danno è stato accertato sia in sede amministrativa che in sede penale.

Ha allegato che “Quanto agli accertamenti interni, sia la Commissione nominata dal Direttore dell’Arsenale, che la Commissione nominata dalla Direzione Generale di Navalcostarmi hanno evidenziato che i lavori in oggetto, pur risultando dalla documentazione disponibile regolarmente eseguiti e collaudati, non sono stati, invece eseguiti.

Alle predette conclusioni è pervenuto anche il perito del PM, ing. Dentico.

La relazione peritale (pagg. 212- 214), il cui contenuto è stato, peraltro, confermato in sede dibattimentale (udienza 11 luglio 2002) ha accertato, infatti, che i lavori previsti dalla specifica

tecnica non sono stati praticamente eseguiti per la quasi totalità (...) e che a fronte di questo esiste tuttavia un verbale di collaudo di regolare e completa esecuzione dei lavori”.

Per ciò che concerne la quantificazione del danno, la Procura regionale ha allegato che “La perizia (cfr. anche verbale di udienza del 19 maggio 2004, pag.15 e ss.) ha quantificato la mancata prestazione in **£ 66.288.083 (€ 34.234,94)**, pari al 90% dell'importo di aggiudicazione (£ 74.210.000 pari a € 38.326,27) meno l'esonero cauzionale 0,75% (£ 556.575 pari a € 287,45)”.

Tale porzione di danno è addebitabile, secondo il requirente contabile, “in assenza dei presupposti per la trasmissione del debito (1/10) nei confronti degli eredi del Corallo ed accertata l'assoluzione con formula piena (cfr. la già citata sentenza del GIP del Tribunale di Brindisi n.298/96) del Sorgente (peraltro deceduto) e, come già riferito, del Casalini, ... a titolo di dolo o quanto meno a titolo di colpa grave, al NOCE (3/10); come già detto in precedenza, al GUALANO (1/10) ed al SARDO (1/10) quali componenti della commissione di vigilanza (1/10); al GUADALUPI (2/10) ed al PEZZUTO (1/10), quali componenti della commissione di collaudo”.

Per il fascicolo 19/1991, dopo aver riportato i capi di imputazione penale, il Procuratore regionale ha dedotto che sotto il profilo probatorio “la CT dell'ing. Dentico (pagg. 6-7 della seconda perizia), peraltro, confermata nelle udienze dibattimentali del 21.11.2002 e del 19 maggio 2004, ha accertato che i lavori non furono praticamente eseguiti”;

“In ragione della integrale mancata realizzazione dei lavori, il CT. ha evidenziato che il risparmio della ditta appaltatrice è pari all'importo dell'intera aggiudicazione (**£74.090.125 pari a € 38.264,36**) da cui va sottratto lo 0,75 % quale importo del deposito cauzionale e pertanto non incassato.

Alle predette conclusioni è pervenuto anche l'ing. ZANON Franco, consulente del G.I.P. presso

il Tribunale di Brindisi.

Nella sua relazione depositata in cancelleria in data 24 agosto 1996, alla quale si rinvia, il consulente, dopo attenta analisi dei luoghi, giungeva alla conclusione che *“i lavori previsti dalla specifica tecnica allegata agli atti del procedimento (ed alla presente relazione) non sono stati eseguiti se non per la voce A5 nei termini espressi nella descrizione tecnica. Il risparmio in favore della ditta per i lavori non fatti, è da considerarsi, praticamente, la totalità dell'importo pagato e cioè £.74.090.125 (€ 38.264,36)”*.

Per ciò che concerne le singole responsabilità, il danno, “con esclusione di PEZZUTO, che non sembra coinvolto, almeno formalmente, nella vicenda, vada ascritto, a titolo di dolo o quanto meno a titolo di colpa grave, al NOCE (2/10), per i motivi già riportati, al GUADALUPI (1/10), al SACQUEGNA (1/10) ed AIREY (2/10), quali componenti della commissione collaudo, e a POTENZA (4/10), in qualità di direttore che ha vistato il verbale e di artefice degli illeciti **(in questo caso, manca il verbale di vigilanza)**”.

Analogamente, per il fascicolo 250/91, sono stati riportati i capi di imputazione penale e sotto il profilo probatorio il Procuratore ha dedotto che “assumono una particolare rilevanza gli elementi evidenziati in sede di 2° consulenza tecnica, peraltro, confermata all'udienza del 21.11.2002, e che hanno indotto il perito (pag.10) ad affermare: “*si ha motivo di credere che le opere indicate nella specifica non siano state mai eseguite*”...e che nonostante tutto, “*esiste agli atti un verbale di collaudo attestante che le opere furono iniziate il 31.7.1991, eseguite a regola d'arte ed ultimate in data 6.9.1991*”.

Alle predette conclusioni è, in parte, pervenuto anche l'ing. ZANON Franco, consulente del G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi.

Nella sua relazione depositata in cancelleria in data 24 agosto 1996, alla quale si rinvia, il consulente, dopo attenta analisi dei luoghi, giungeva alla conclusione che le voci contrattuali: 2.1-3.1-3.2-3.4 non erano state realizzate o lo erano state solo in parte.

Quanto alle voci 1.1. e 3.4, secondo il perito, i lavori previsti erano stati realizzati.

Risulta, però, strano quanto riportato dal perito secondo il quale *“risultano non eseguiti alcuni lavori minori il cui modesto risparmio si può valutare in circa £.4.000.000 (€ 2.065,83)”*. In ogni caso, si deve ritenere che, con ogni probabilità, dopo la perizia dell'ing. Dentico del 12 giugno 1995, potrebbero essere state realizzate alcune opere (la voce 1.1. riguardante la cassa che, secondo l'ing. Dentico è a prua, secondo l'ing. Zanon, nella perizia dell'agosto 1996, è a poppa e le lamiere risultano sostituite e pitturate di recente con antiruggine e pittura plastica grigia).

Tale riscontro induce a ritenere che il risparmio della ditta sia stato di **£ 73.643.500 (€ 38.033,69)**, pari all'importo dell'intero appalto decurtato del deposito cauzionale dello 0,75%”.

Per ciò che riguarda le singole responsabilità il Procuratore regionale ha dedotto che *“in assenza dei presupposti per la trasmissione del debito nei confronti degli eredi dello Schiavone (1/10), ... il danno vada ascritto, a titolo di dolo o quanto meno a titolo di colpa grave, nella seguente misura: al NOCE (1/10), per i motivi anzidetti; al GUADALUPI (1/10), al SACQUEGNA(1/10) ed AIREY(1/10), quali componenti della commissione di collaudo, e POTENZA (2/10), in qualità di direttore che ha vistato il verbale, a GUALANO (1/10), in quanto componente della commissione di vigilanza che ha redatto il verbale vistato successivamente da AIREY (1/10).*

Per quanto concerne l'altro componente (sig. ROMANELLI Francesco), lo stesso, pur non risultando coinvolto nei processi penali, sembra comunque responsabile del danno causato (1/10) quanto meno a titolo di colpa grave. Tuttavia, si ritiene che in questa sede la posizione vada stralciata in quanto l'azione nei suoi confronti è prescritta da tempo)”.

Infine, anche in relazione al fascicolo 407/1991 il requirente contabile ha trascritto i capi di imputazione penale ed ha dedotto che sul piano probatorio *“la 2° consulenza tecnica (pag.11) dell' ing Dentico, confermata all'udienza dibattimentale del 21.11.2002, ha evidenziato con chiarezza che i lavori di cui alla pratica 407/1991 “...risulterebbero eseguiti soltanto per il 60%. Infatti nel cassone n.1 non sembra essere stato*

eseguito alcun lavoro, tranne che per la scala d'accesso, mentre i 19 bagli da ricostruire lo sono stati soltanto per metà”.

“Alla luce di tutto ciò il risparmio per la ditta appaltatrice può essere quantificato in £ 71.800.000 x 40%= 28.720.000-0,75%= **28.504.600 (€ 14.721,4)”**

“Al “risparmio” della ditta corrisponde un danno patrimoniale per l'Amministrazione, considerato che essa ha sostenuto un esborso per retribuire una prestazione che in parte non è stata effettuata”.

Quanto alle singole responsabilità, la Procura regionale ha sostenuto che “in assenza dei presupposti per la trasmissione del debito (1/10) nei confronti degli eredi dello Schiavone e, come si è già detto, di qualunque forma di responsabilità a carico del Casalini, si ritiene che il danno vada ascritto, a titolo di dolo o quanto meno a titolo di colpa grave, nella seguente misura: al NOCE (3/10), per i motivi anzidetti, al GUADALUPI(1/10), all'AIREY (1/10) e al PEZZUTO (1/10) in qualità di componenti della commissione di collaudo; al GUALANO (1/10), al SARDO (1/10), in quanto componenti della commissione di vigilanza, che hanno redatto il verbale vistato successivamente da AIREY (1/10)”.

La Procura regionale ha, poi, allegato che le deduzioni difensive che alcuni dei convenuti hanno reso dopo aver ricevuto l'informativa *ante causam*, ex art. 5, 1° comma, del decreto legge n.453 del 15 novembre 1993, convertito con legge n.19 del 14 gennaio 1994, erano destituite di fondamento.

Rilevando, per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione, che il termine di decorrenza della stessa non poteva che ricondursi alla richiesta di rinvio a giudizio avvenuto nel novembre del 1997 e che il primo atto di costituzione in mora era stato notificato non nel marzo del 2003, come sostenuto dai convenuti, bensì nel maggio del 1997, seguito dalla costituzione di parte civile del Ministero nel processo penale e

dall'atto di messa in mora del novembre del 1998 (ed atti successivi).

Per ciò che riguarda poi la responsabilità dei convenuti il Procuratore regionale ha dedotto che "il giudice penale ha pronunciato una sentenza di rito per intervenuta prescrizione dei reati evidenziando l'assoluta mancanza di elementi di innocenza degli imputati.

Tale circostanza rappresenta un elemento indiziario che ricade nella valutazione del giudice contabile secondo il suo prudente apprezzamento (art.116 cpc).

A ciò si aggiunga il rilievo di carattere tecnico- giuridico, in base al quale l'anzidetta sentenza - in quanto di rito – esula dal novero delle sentenze di assoluzione in seguito a dibattimento che ai sensi dell'art.652 cpp esplicano efficacia di giudicato anche nei giudizi amministrativi.

Di estrema importanza risulta poi la già citata sentenza del Tribunale di Brindisi -I Sezione penale- n.67/09, che riguarda altra tipologia di illeciti (fatti corruttivi), che esulano dalla causa pendente del processo che si va ad instaurare avente ad oggetto, invece, gli illeciti compiuti dal Servizio Amministrativo, da alcune commissioni (vigilanza e collaudo) e dal Direttore dell'Arsenale, in ordine alla certificazione di lavori o non effettuati o effettuati solo in parte.

La sentenza e gli atti in essa richiamati, in particolar modo le dichiarazioni degli imprenditori e degli imputati stessi, rilevano nel nostro processo in quanto collegati. Forniscono, infatti, la prova dei guadagni illeciti di alcuni militari in particolare del NOCE, del POTENZA ma anche di altri soggetti come il PEZZUTO a fronte di appalti pilotati e spesso non eseguiti, ivi compresi quelli esaminati con il presente atto".

La Procura regionale ha, poi, ritenuto che "i predetti illeciti, riqualificati da concussione a corruzione, hanno causato anche un **danno all'immagine dell'Amministrazione**, quantificabile – in via equitativa - in 1/5 dell'ammontare del danno patrimoniale (**€.42.122,41**)".

Il requirente contabile, richiamando la giurisprudenza della Cassazione in materia di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. ed alcune pronunce

di questa Sezione, riferite al danno all'immagine della p.a., ha dedotto che "Non c'è dubbio che, nel caso di specie, la condotta, reiterata nel tempo, in particolare, di alcuni evocandi in giudizio, sia pure non accertata con sentenza dibattimentale di condanna, passata in giudicato ma, comunque, provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, per la gravità dei fatti, abbia determinato, sul piano dell'immagine dell'Amministrazione della Difesa, conseguenze dannose incalcolabili, certe nell'"an" anche se difficili da quantificare.

A tal fine, pertanto, non si può non fare riferimento al criterio equitativo fissato dall'art. 1226 c.c. per il quale, tra gli elementi ed i criteri ai quali reputa di poterne ancorare la valutazione - considera: a) in primo luogo, l'importanza dell'attività istituzionale; b) i comportamenti reiterati nel tempo e gravemente devianti; c) il negativo riflesso sulla collettività interessata (specialmente a livello territoriale) per la intuibile nonché conseguente perdita di fiducia a discapito sia del rispetto sia della considerazione dei cittadini verso i singoli soggetti, titolari di delicate funzioni, nonché dell'Istituzione nella sua integrità; d) il *clamor fori e lo strepitus* determinatisi, anche al di là dello stretto ambito della comunità locale, per la celebrazione, nel tempo, del procedimento penale.

Secondo quanto emerso a seguito delle deduzioni e della documentazione allegata, si ritiene che il danno all'immagine vada ascritto, solidalmente, alla condotta delittuosa e/o, comunque, connotata da colpa grave di quei soggetti (militari e civili) che, per grado e compiti, hanno svolto un ruolo esponenziale nella organizzazione del meccanismo criminoso, in particolare dei sigg. POTENZA Aldo, NOCE Antonio, AIREY Michael, GUADALUPI Teodoro e GUALANO Giovanni".

In data 23.3.2010 la Procura regionale ha depositato documentazione, proveniente dalla Direzione Generale degli Armamenti Navali del Ministero della Difesa, comprovante l'avvenuto pagamento, da parte del convenuto Aldo Potenza, della quota di danno patrimoniale ad egli addebitato dalla Procure regionale nell'atto di citazione (€. 44.544,366), debitamente

rivalutato ed aumentato degli interessi legali, per un importo complessivo di €.115.825,73 (reversale di incasso del 22.2.2010).

I convenuti Aldo Potenza e Antonio Maggiorano non si sono costituiti in giudizio mentre il convento Michael Airey in data 6 maggio 2010 ha depositato una comparsa di costituzione a propria firma con cui si è riportato ad una memoria giustificativa, datata 11.2.1997, rimettendosi al giudizio della Corte "ove non sia intervenuta prescrizione". Nella memoria giustificativa il suddetto convenuto ha ripercorso la vicenda giudiziaria penale che lo ha visto coinvolto ed ha rappresentato che era stato spinto a firmare i verbali di collaudi non veritieri dal Direttore dell'Arsenale Aldo Potenza che, carpando la sua buona fede, in una riunione aveva rappresentato la necessità di aggiungere lavori fasulli a quelli da eseguirsi sul Bacino GO 18A al fine di spesare i lavori alle cucine ed all'impianto elettrico del circolo ufficiali di Brindisi e quelli relativi a piccole e grandi avarie che si verificavano sulle Unità navali che transitavano nel porto di Brindisi per i quali non vi erano fondi disponibili.

In data 3.5.2010 l'avv. Roberto Palmisano ha depositato distinte comparse di costituzione e riposta negli interessi dei convenuti Teodoro Guadalupi, Giovanni Gualano, Salvatore Sardo e Domenico Chiedi.

Per tutti i suoi assistiti ha eccepito la prescrizione dell'azione di risarcimento.

Circa la posizione del convenuto Guadalupi ha dedotto: che il primo atto di messa in mora, datato 24.3.2003, era stato notificato in data 27.3.2003 a fronte di una richiesta di rinvio a giudizio, in sede penale,

datata 26.1.1996,

che altro atto di costituzione in mora risultava notificato solo in data 29.3.2008 e quindi il periodo di prescrizione quinquennale, qualora non già decorso, sarebbe comunque trascorso a partire dal 27.3.2003.

Circa la posizione del convenuto Gualano ha dedotto:

che per il danno all'immagine la richiesta era stata avanzata per la prima volta solo con l'invito a dedurre notificato in data 11.6.2009,

che, con riguardo al danno patrimoniale, il primo atto di messa in mora, datato 26.5.1997, era stato notificato in data 4.7.1997 e che successivamente solo in data 27.3.2003 era stato notificato altro atto di messa in mora datato 19.3.2003,

che ulteriore atto di costituzione in mora, datato 18.3.2008, risultava notificato solo in data 7.2.2009.

Circa la posizione dei convenuti Sardo e Chiedi ha dedotto che il primo atto interruttivo del termine prescrizione era comunque intervenuto a distanza di oltre cinque anni dall'esercizio dell'azione penale, rispettivamente in data successiva al 18.3.2008 per il Sardo ed in data 17.2.2004 per il Chiedi.

Nel merito, per ciò che concerne la posizione del convenuto Guadalupi, l'avv. Roberto Palmisano ha evidenziato la mole di lavoro, per il colludo di molteplici opere sia interne che esterni all'Arsenale, cui il suo assistito doveva far fronte negli anni cui si riferiscono i lavori oggetto di contestazione.

L'avv. Palmisano ha contestato che il perito nominato dal P.M. del Tribunale di Brindisi, ing. Dentico, quale ingegnere meccanico, avesse le

competenze specifiche per valutare i lavori di che trattasi, che rientravano in competenze di ingegneria navale; ha inoltre contestato il fatto che il sopralluogo era stato da costui effettuato nel 1995 ossia dopo tre anni dalla dismissione del bacino GO 18/A sicché all'udienza dibattimentale del 19.5.2004 egli aveva affermato che per la troppa ruggine non si riuscivano a vedere i lavori eseguiti. Ha contestato, infine, la circostanza che non era stato fatto alcun cenno al contributo dell'ing. Zanon, nominato perito d'ufficio dal G.I.P. di Brindisi e che avrebbe, viceversa, accertato la regolare esecuzione e completamento dei lavori di che trattasi ad eccezione di quelli del fascicolo 19/1991.

L'avv. Palmisano ha, infine, dedotto che non si era tenuto conto del fatto che, per i lavori di cui ai fascicoli n. 178 e n. 189 del 1991 e n. 53 del 1992, la Direzione dell'Arsenale M.M. di Brindisi aveva disposto la compensazione impiegando una cospicua percentuale dei materiali e della manodopera per l'urgente recupero e ripristino efficienza del bacino GO-20 e nel ripristino della nave San Giorgio.

Con riferimento specifico alla posizione del convenuto Sardo, l'avv. Palmisano ha dedotto che costui rivestiva la qualifica di operaio qualificato di IV[^] livello e che pertanto non poteva essere adibito a componente della Commissione di Vigilanza.

L'avv. Palmisano ha concluso chiedendo, per i suoi assistiti, il rigetto della domanda attrice, anche quella per risarcimento danni all'immagine della P.A., poiché infondata in fatto ed in diritto e prescritta ed in via gradata la condanna agli importi a titolo di risarcimento danni che risultino essere conseguenza diretta ed immediata delle rispettive

responsabilità.

Il convenuto Sacquegna Mario si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Rossano Paradiso che ha depositato in data 6.5.2010 una memoria difensiva.

Con tale scritto il difensore ha dedotto che il suo assistito aveva svolto servizio presso l'Arsenale Militare di Brindisi in qualità di ufficiale di complemento, era stato addetto all'ufficio Programmazioni ed aveva fatto parte di alcune Commissioni di collaudo solo perché il regolamento prevedeva la figura di un secondo ufficiale, che aveva sottoscritto i verbali di collaudo senza svolgere alcuna attività in ottemperanza di ordini dei propri superiori gerarchici, Sorgente, Potenza ed Airey, dopo la sottoscrizione del Direttore dell'Arsenale, fatto questo che deponeva circa la bontà e corrispondenza a vero di ciò che, volta per volta, gli era stato chiesto di sottoscrivere. Ha ancora evidenziato che la posizione processuale del Sacquegna era del tutto analoga a quella dell'altro ufficiale di complemento convenuto in giudizio, Antonio Maggiorano, il quale in sede penale era stato assolto perché il fatto non costituisce reato non essendo stato ravvisato nei suoi confronti l'elemento soggettivo del dolo.

Infine, deducendo che nella condotta del suo assistito non poteva riscontrarsi nemmeno l'elemento soggettivo della colpa grave, perché costui non avendo alcuna competenza tecnica specifica si era limitato ad eseguire gli ordini legittimamente impartiti dai superiori gerarchici militari, l'avv. Paradiso ha chiesto il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti del convenuto

Mario Sacquegna.

Il convenuto Antonio Noce si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Romano che ha depositato una memoria in data 6.5.2010. Con tale scritto l'avv. Romano, nell'evidenziare che il suo assistito aveva ricevuto altro invito a dedurre per fatti collegati al procedimento penale iscritto al n. 4837/95 RGNR definito con sentenza n. 67/09 del Tribunale di Brindisi 1^a Sez. penale, ha chiesto la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Ha eccepito poi la nullità dell'atto di citazione perché non sarebbe stata indicata la *causa petendi* della pretesa risarcitoria posto che non era specificato se la contestazione traeva la sua genesi nei risultati delle commissioni di inchiesta disposti dagli organi militari oppure dalle sentenze penali.

Ha eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno deducendo che le risultanze delle inchieste amministrative erano già note dal 1994 e che la costituzione di parte civile nel processo penale non poteva considerarsi atto interruttivo della prescrizione con riferimento a presunti illeciti accertati in via amministrativa.

Ha dedotto l'infondatezza nel merito dell'azione risarcitoria evidenziando che il convenuto, all'epoca dei fatti, rivestiva le funzioni di Capo servizio amministrazione e contabilità generale dell'Arsenale Militare di Brindisi e perciò non aveva alcun potere né dovere di compiere verifiche o di rilasciare attestazioni in merito sia all'effettiva esecuzione dei lavori da parte delle ditte aggiudicatarie, sia sulla puntuale e corretta esecuzione degli stessi, dovendo egli limitarsi a liquidare le somme spettanti agli appaltatori allorché gli

organi istituzionalmente deputati alla verifica della corretta e puntuale esecuzione dei lavori rilasciavano la relativa documentazione attestante e comprovante la regolare esecuzione ed ultimazione degli stessi.

L'avv. Romano, al fine di dimostrare che i compiti del suo assistito non comportavano alcun diretto coinvolgimento dello stesso nell'attività di verifica circa la esecuzione dei lavori delle opere di che trattasi, ha, infine, richiamato alcuni passaggi delle deposizioni testimoniali intervenute in sede penale da cui risultava che il Noce avrebbe ottenuto delle dazioni di danaro da parte della ditta esecutrice al solo fine di velocizzare il pagamento delle fatture.

IL convenuto Pezzuto, patrocinato dagli avv.ti Luciana Todisco e Rosanna Fioretti, in data 7.5.2010, ha depositato una comparsa di costituzione con cui ha concluso chiedendo in via pregiudiziale che sia dichiarata la nullità ed inammissibilità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e che sia dichiarata la prescrizione dell'azione di responsabilità; nel merito che sia rigettata la domanda risarcitoria ovvero, in subordine, sia esercitato il potere di riduzione dell'addebito.

Per ciò che concerne l'eccezione di nullità dell'atto di citazione i difensori del Pezzuto hanno dedotto che la Procura regionale non aveva effettuato una precisa e dettagliata descrizione delle condotte singolarmente imputabili, del nesso di causalità e del danno, limitandosi, invece, a riprodurre acriticamente i capi di imputazione penale: il convenuto, pertanto, non era stato posto in condizione di svolgere un'efficace difesa e ciò anche in relazione al c.d. danno

all'immagine che il Procuratore regionale, nella trattazione aveva ascrivito ad altri convenuti mentre nelle conclusioni lo ha imputato a tutti.

Per ciò che concerne l'eccezione di prescrizione i difensori del convenuto hanno dedotto che nella specie non vi è stato alcun occultamento doloso del danno posto che i verbali di collaudo, relativi alle opere dei fascicoli n. 407/1991 e n. 53/1992, erano sempre stati disponibili per le verifiche del caso: il termine di prescrizione quinquennale da calcolarsi, pertanto, a decorre dalla data degli stessi atti di collaudo (rispettivamente 30.12.1991 e 8.5.1992), risultava sicuramente decorso al momento del primo atto di costituzione in mora (26.5.1997).

Nel merito il Pezzuto ha dedotto che le indagini tecniche espletate nell'ambito del procedimento penale si appalesano estremamente vaghe e superficiali mancando di una dettagliata e documentata descrizione dei luoghi oggetto di perizia (non era da escludersi che gli stessi fossero stati alterati a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra l'esecuzione dei lavori ed il sopralluogo effettuato dal perito, ing.Dentico, né che le opere fossero state rimosse anche in considerazione del disarmo del bacino GO 18A). Inoltre, la prassi della compensazione dei lavori liquidati portava ad escludere, secondo l'assunto difensivo del convenuto, che l'amministrazione avesse subito un danno erariale.

Per ciò che concerne l'elemento psicologico i difensori del Pezzuto hanno dedotto la mancanza di dolo - posto che quanto da costui affermato in

sede penale circa la ricezione di somme di denaro da parte del col. Noce non riguardava le pratiche dei fascicoli n. 407/91 e 53/1992 - ed anche della colpa grave evidenziando che il loro assistito, all'epoca dei fatti Capo della II Sezione programmazioni, aveva proceduto alla sottoscrizione di entrambi i verbali di collaudo, oggetto di contestazione, dopo aver verificato l'esistenza nel relativo fascicolo di tutta la documentazione comprovante l'effettiva esecuzione dei lavori (ovvero i verbali di vigilanza e i verbali di fine lavori) e dopo aver rilevato che entrambi i verbali sottoposti alla sua firma recavano già la sottoscrizione del Capo sezione Collaudi e del Capo Servizio Controllo e Collaudi.

Alla pubblica udienza del 27 maggio 2010 l'avv. Vincenzo Romano ha eccepito l'improcedibilità della citazione per violazione dell'art. 17, comma 30 ter del d.l. n. 78/2009 (converitto con modif. in legge 102/2009 ed ulteriormente sostituito dal d.l. n. 103 del 3.8.2009); il suddetto difensore, dopo aver reiterato la richiesta di sospensione del giudizio e l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, riportandosi a quanto dedotto nell'atto scritto, ha concluso, in ogni caso, per l'assoluzione nel merito del suo assistito. Tutti gli altri difensori intervenuti si sono associati all'eccezione di improcedibilità sollevata dall'avv. Vincenzo Romano e si sono riportati al contenuto ed alle conclusioni degli atti scritti. Il P.M. contabile ha insistito per la richiesta di condanna dei convenuti riportandosi alle argomentazioni formulate nell'atto introduttivo e sottolineando come il danno emergeva a seguito delle risultanze di due perizie disposte dalla Procura penale, da una perizia integrativa disposta dal G.I.P. e dalle ispezioni amministrative,

che dalla sentenza penale del 2009 emergeva il coinvolgimento del convenuto Noce anche per alcune pratiche relative ai lavori oggetto del presente giudizio ed inoltre che i convenuti Airey e Maggiorano avevano riconosciuto in sede penale le proprie responsabilità.

La causa è stata, quindi, riservata per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il difensore del convenuto Antonio Noce, nell'udienza di discussione, ha eccepito l'improcedibilità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 17, comma 30-ter del d.l. 1.7.2009 n. 78.

Tale eccezione, cui si sono associati i difensori degli altri convenuti costituiti, è inammissibile.

L'art. 17 del d.l. 1.7.2009 n. 78, (conv. con mod. in legge 3.8.2009 n. 102, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1) del d.l. 3.8.2009 n. 103 conv. con modif. in legge 3.10.2009 n.141), nello stabilire che *"Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge"* e che *"Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97"* prevede che *"Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma ... è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine*

perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta".

Le disposizioni testè richiamate presuppongono, dunque, l'onere per il convenuto di depositare apposita richiesta in cui vengano illustrati i motivi della dedotta nullità dell'atto di citazione.

Non avendo assolto a tale onere difensivo, l'eccezione di improcedibilità, proposta in termini generici dall'avv. Vincenzo Romano all'udienza di discussione del giudizio, non può essere esaminata essendo palesemente inammissibile.

2. I convenuti Antonio Noce e Francesco Pezzuto hanno eccepito la nullità della citazione perchè *"non è dato evincere la causa petendi della pretesa risarcitoria"* (difesa del Noce) ovvero per *"assoluta genericità ed indeterminatezza dell'oggetto della domanda, petitum e causa petendi, nonché per la generalità delle conclusioni"* (difesa del Pezzuto).

L'eccezione non è fondata.

Avendo riportato i capi di imputazione del processo penale, concluso con la sentenza n. 1038/06 pronunciata dalla Sez. II[^] penale del Tribunale di Brindisi, è agevole ricavare che il Procuratore regionale ha fatto riferimento alle condotte contestate ai singoli convenuti in quella sede penale; il requirente contabile ha anche precisato che le suddette condotte, anche se non ritenute imputabili a titolo di dolo, andavano sanzionate sotto il profilo della colpa grave.

I fatti, quindi, sono stati esposti ripetendo quanto contestato in sede penale - ove è stata anche indicata la qualità nella quale i singoli convenuti hanno agito - ed è stato anche indicato per ognuno la quota di danno contestata.

Ritiene, perciò, il Collegio che la Procura regionale abbia rispettato il combinato disposto di cui agli artt. 1 e 3 del R.D. 13.8.1933 n. 1038 - a mente del quale la citazione è nulla quando vi sia assoluta incertezza sull'oggetto della domanda - ed anche il combinato disposto di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. che prevede la nullità della citazione solo quando è omessa o risulta assolutamente incerta la determinazione della cosa oggetto della domanda ovvero se manca l'esposizione dei fatti che costituiscono le ragioni della domanda.

3. Tutti i convenuti, con esclusione del convenuto Sacquegna, hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nella considerazione che non vi sarebbe stato alcun occultamento doloso dello stesso (difesa Pezzuto) ovvero che a decorrere dalla data delle verifiche amministrative (1994) non vi era stato alcun valido atto interruttivo (posto che la costituzione di parte civile nel processo penale non era da considerarsi tale con riferimento a illeciti già accertati in via amministrativa: difesa del Noce) ovvero che tra l'esercizio dell'azione penale e l'atto di costituzione in mora era trascorso ben più di un quinquennio (difesa Chiedi) ovvero ancora perché tra la richiesta di rinvio a giudizio (26.1.1996) ed il primo atto di messa in mora erano trascorsi più di cinque anni (come anche tra il primo ed il secondo atto di costituzione in mora: difesa di Guadalupi e Sardo) ovvero, infine, perché tra il primo ed il secondo atto dimessa in mora e tra il secondo ed il terzo era trascorso più di un quinquennio.

Il Procuratore regionale, ad escludere l'intervenuta maturazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ha dedotto l'esistenza

di costituzione di parte civile, effettuata nel novembre del 1997 dal Ministero della Difesa e che la decorrenza della prescrizione, trattandosi di occultamento doloso del danno, andrebbe ancorata alla data della richiesta di rinvio a giudizio ossia dalla data di conoscibilità dei fatti nella loro esatta connotazione da parte dell'amministrazione danneggiata e/o del Procuratore contabile.

Reputa il Collegio che la circostanza che i verbali di vigilanza e quello di collaudo delle opere in contestazione fossero disponibili nel fascicolo amministrativo non esclude l'occultamento doloso del danno posto che questo si è potuto verificare proprio perché tali documenti si sono rilevati, a posteriori, non veritieri.

A norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14.1.1994 n. 20, sostituito dall'art. 3 del d.l. 23.10.1996 n. 543, il diritto al risarcimento del danno, in ipotesi di occultamento doloso dello stesso, si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data della sua scoperta.

Tale situazione si è verificata nel momento in cui si è avuta contezza della mancata o non completa esecuzione dei lavori riguardanti i singoli fascicoli e quindi del contenuto non veritiero dei verbali di vigilanza e collaudo ossia al momento in cui, all'esito delle indagini penali - nel corso delle quali sono state assunte le risultanze dell'inchiesta amministrativa (19.11.1994) e della perizia affidata all'ing. Dentico -- è stato chiesto (26.1.1996) il rinvio a giudizio dei convenuti ed il G.I.P. di Brindisi - all'esito dell'ulteriore relazione tecnica commissionata e redatta dall'ing. Zanon - con decreto del 22.10.1996 lo ha effettivamente disposto.

Tanto in considerazione del fatto che l'inizio del termine di prescrizione deve essere individuato, in tali evenienze, nel momento in cui il danno stesso viene delineato in tutte le sue componenti, a seguito del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale: momento che indubbiamente rappresenta, anche in virtù di quanto disposto dall'art. 2935 del c.c. ("*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere*") il *dies a quo* di decorrenza, secondo quanto ampiamente chiarito dalla pacifica giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr., *ex plurimis*, Sezione I app., 26.3.2010 n. 207; id., 5.2.2008, n. 64; id., 4.12.2007, n. 497; id., 11.7.2007, n. 194; id., 16.4.2007, n. 94; id., 8.3.2007, n. 45; id., 18.3.2003, n. 103; Sezione II app., 7.6.2004, n. 184; id., 2.2.2004, n. 29; id., 29.5.2003, n. 208; Sezione III app., 26.3.2007, n. 73; id., 16.1.2002, n. 10; Sezione app. Sicilia, 22.4.2004, n. 66).

Al fine di verificare, quindi, la tempestività della chiamata in giudizio dei convenuti occorre verificare se, successivamente al suddetto momento di decorrenza della prescrizione, siano intervenuti validi atti interruttivi del termine quinquennale.

In proposito deve rilevarsi che l'amministrazione della Difesa, nel novembre del 1997, si è costituita parte civile nell'ambito del giudizio penale che ha visto coinvolti gli odierni convenuti (cfr. i verbali dell'udienza dibattimentale del 21.11.2002 e del 29.1.2003 in cui si dà atto della presenza dell'avvocato dello Stato in rappresentanza del Ministero della Difesa) sicché, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2943 c.c., secondo comma, e art. 2945 c.c., comma secondo, la

prescrizione è rimasta interrotta sino alla data di irrevocabilità della sentenza penale del Tribunale di Brindisi n. 1038/06 del 21.12.2006-10.1.2007 (6.4.2007 e 13.4.2007 per Potenza).

L'interruzione della prescrizione operata dalla costituzione di parte civile ha effetto, ai sensi dell'art. 1310 c.c., anche nei confronti del convenuto Michael Airey che, per quanto non destinatario dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale concluso con la citata sentenza - per aver già definito la sua posizione penale mediante patteggiamento (sentenza n. 183/96 del 4.6.1996 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi - è accomunato in tali effetti al convenuto Potenza dovendosi riconoscere, a suo carico, come oltre verrà specificato, un obbligo solidale di risarcimento.

L'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti costituiti, Airey, Chiedi, Guadalupi, Gualano, Noce, Pezzuto e Sardo (ad eccezione del convenuto Sacquegna) non è, quindi, fondata perché dalla data di irrevocabilità della sentenza penale di cui sopra (momento fino al quale durano gli effetti interrattivi) alla data di notifica dell'atto di citazione nel presente giudizio non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.

4. Prima di passare all'esame del merito deve soltanto respingersi la richiesta di sospensione del presente giudizio - avanzata dal convenuto Noce in considerazione della circostanza che la Procura regionale aveva notificato ulteriore invito a dedurre concernente comportamenti illeciti contestati nell'altro procedimento penale n. 4837/95, conclusosi con la sentenza n. 67/09 del Tribunale di Brindisi 1^a sez. penale - posto che

l'art. 295 c.p.c. prevede la sospensione del processo solo quando il giudice deve risolvere altra controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa.

Nella specie, considerato che il successivo invito a dedurre, di cui fa menzione il convenuto, costituisce, in ogni caso, come da pacifica giurisprudenza, atto pre-processuale, all'attualità nessun altro giudizio risulta pendente nei confronti del convenuto stesso e non risulta pertanto applicabile il disposto di cui all'invocato art. 295 c.p.c..

5. Venendo al merito non v'è dubbio che dalla vicenda in esame sia scaturito un danno finanziario per l'amministrazione della Marina Militare posto che buona parte dei lavori e forniture indicati nelle specifiche tecniche dei fascicoli analiticamente indicati nell'atto di citazione non risultano essere stati mai eseguiti.

Le generiche deduzioni difensive dei convenuti - secondo cui la dismissione del Bacino GO/18 e la distanza di tempo tra le date di esecuzione dei lavori (per lo più nel corso del 1991) e quelle delle verifiche effettuate dalla Commissione di inchiesta amministrativa (1994), dal perito del P.M. penale (1994 e 1995) e da quello del G.I.P. del Tribunale di Brindisi (1995) non consentirebbero di escludere che le opere, pur regolarmente effettuate, siano state *medio tempore* rimosse - non appare per nulla convincente per un duplice ordine di motivi.

In primo luogo perché se effettivamente il trascorso del tempo avesse impedito di compiere convincenti verifiche gli incaricati delle stesse non avrebbero potuto nemmeno segnalare che per alcuni fascicoli, seppure parzialmente, le opere risultavano essere state eseguite e poi, perché,

trattandosi di lavori di carpenteria e di installazione di impianti elettrici, l'eventuale postuma rimozione degli stessi sarebbe stata senz'altro visibile al personale qualificato incaricato delle ispezioni e delle verifiche.

Per ciò che concerne la quantificazione del danno patrimoniale ritiene il Collegio che lo stesso vada prudentemente individuato, per ogni singolo fascicolo di lavori, prendendo a riferimento le risultanze delle ispezioni più favorevoli ai convenuti.

Per il fascicolo 41/1990 l'importo dei lavori liquidati alla ditta esecutrice e non eseguiti dalla stessa riguardano solo la messa in opera dei cavi elettrici per un importo di £. 7.648.200 (cfr. processo verbale del 19.11.1994 della commissione di inchiesta amministrativa); a tale somma deve aggiungersi il costo dei cavi elettrici forniti dall'Arsenale alla ditta privata per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e non posti in opera. La quantificazione del relativo importo, indicato nel prospetto riassuntivo della valutazione economica dei lavori del fascicolo 41/90, predisposto dalla commissione d'inchiesta amministrativa risulta, però, assolutamente esorbitante rispetto all'effettivo prezzo (£. 6.500 al mt.) dei cavi elettrici in questione, come desunti da altri ordini di carico (ad es. n. 1 del 1991) dei materiali messi in opera presso lo stesso Bacino GO 18/A. Per tale motivo reputa il collegio che il danno complessivo patrimoniale in relazione al tale fascicolo ammonti £. 7.648.200 + £.2.600.000 (£. 6.500*400 mt.) ossia a £. 10.248.200 pari ad **€. 5.292,75.**

Per il fascicolo di lavori n. 178/1991 (installazione e modifica alle

nuove tensioni di lavoro secondo le norme antinfortunistiche degli impianti di macchinari ed apparecchiature) la mancata completa esecuzione degli stessi comporta un danno patrimoniale di £. 73.445.000 pari ad **€.**
37.931,18.

Il danno patrimoniale derivante dalla solo parziale esecuzione dei lavori e forniture previste nel fascicolo n.189/1991 ammonta a £. 58.200.000 pari ad **€.** **30.057,79** (da confrontare le concordi risultanze della commissione d'inchiesta amministrativa e della perizia affidata dal P.M. all'ing. Dentico).

Per ciò che concerne il fascicolo n.53/1992 il danno patrimoniale va individuato nella misura indicata dal suddetto perito, ing. Dentico, ossia nell'importo di £.66.288.083 (**€.** **34.234,94**) pari al 90% dei lavori stessi che non risulta essere stati eseguiti.

Per i lavori di cui al fascicolo n. 19/1991 vi è quasi totale coincidenza tra quanto accertato dal perito del P.M., ing. Dentico, e quanto riscontrato dal perito del G.I.P., ing. Zanon, ossia che i lavori in questione non sono stati eseguiti: l'ing. Zanon ha rilevato tracce di pitturazione, che potevano farsi risalire all'epoca dei lavori di che trattasi, ed ha correttamente ritenuto di detrarre dai lavori non eseguiti l'importo i £. 1.000.000. In definitiva per tale fascicolo, anche tenendo conto dei riscontri più favorevoli ai convenuti, effettuati dall'ing. Zanon, il danno per l'amministrazione ammonta a £. 73.090.125 pari ad **€.****37.747,90.**

Anche per il fascicolo n. 250/1991 ritiene prudente, questo Collegio, attenersi ai riscontri, più favorevoli ai convenuti, eseguiti dall'ing.

Zanon, officiato dal G.I.P. di Brindisi. Costui, a differenza del perito del P.M. penale, che aveva accertato la completa mancata esecuzione dei lavori di che trattasi, ha invece riscontrato l'esecuzione degli stessi ad eccezione della messa in opera di 9 paiuoli e la ricostruzione di 2 mastre per un risparmio per la ditta esecutrice di circa f. 4.000.000. A tale risparmio corrisponde, pertanto, per i lavori in questione un danno patrimoniale pari ad **€. 2.065,83.**

In ultimo, per il fascicolo n. 407/1991, il perito del P.M. penale ha accertato che i lavori erano stati eseguiti solo per il 60%: di conseguenza il danno patrimoniale per l'amministrazione risulta pari a f. 28.504.600 ossia **€. 14.721,40.**

In definitiva, il danno patrimoniale patito dalla Marina Militare a seguito del completo pagamento dei lavori dei sopra elencati fascicoli a fronte della totale o parziale mancata esecuzione degli stessi ammonta a complessivi **€. 162.051,80.**

In relazione alle concordi deduzioni difensive di tutti i convenuti - secondo cui era in uso presso l'Arsenale di Brindisi, l'abitudine, da parte della Direzione, in mancanza di fondi specifici, di commissionare, alle stesse ditte affidatarie dei lavori in contestazione, opere diverse presso strutture militari o unità navali e di operare una sorta di compensazione dei crediti - reputa il Collegio che il suddetto danno vada definitivamente individuato operando, in via equitativa, una riduzione del 20% e fissandolo nell'ammontare di **€. 129.641,44.**

6. Il predetto danno non può che essere ricondotto alla circostanza che nei verbali di vigilanza e quelli di collaudo veniva attestato che i

materiali erano stati impiegati nell'esecuzione dei lavori, che gli stessi erano stati ultimati (commissioni di vigilanza), che il collaudo era stato eseguito con esito positivo proponendosene l'accettazione (commissioni di collaudo) e che i collaudi sono stati approvati dal Direttore dell'Arsenale.

In proposito è il caso di richiamare quanto era previsto, per quello che qui interessa, dal regolamento per gli stabilimenti ed arsenali militari a carattere industriale, in vigore all'epoca dei fatti in contestazione (D.P.R. 5.6.1976 n.1077).

L'art. 9 indicava, tra i compiti del servizio controllo e collaudi, *"il controllo delle lavorazioni eseguite dall'industria privata al fine di verificare l'esatta applicazione delle norme e clausole tecniche contrattuali (primo comma lett. a) ed il collaudo dei lavori eseguiti dall'industria privata fuori o all'interno dello stabilimento o arsenale, con lo scopo si accertare la rispondenza dei materiali e delle lavorazioni stesse alle prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorità o previste dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali.*

L'art. 10 prevedeva, invece, che il Servizio amministrazione e contabilità generale dovesse provvedere, tra l'altro, alla liquidazione e al pagamento delle provviste e dei lavori affidati alla industria privata.

Nello specifico l'art. 75 disponeva che *"Il servizio controllo e collaudi, nell'espletamento dei compiti di cui all'art. 9, comma primo, lettera a), deve procedere alla preventiva ricognizione dello stato dei*

mezzi e materiali che si affidano all'industria privata per essere sottoposti a lavorazioni, sia all'interno che all'esterno dello stabilimento o arsenale, ed eseguire altresì periodici controlli ed accertamenti nel corso delle lavorazioni stesse in base alle norme e prescrizioni tecniche emanate dalle direzioni generali competenti per materia, riferendo ai servizi interessati, qualora ritenuto necessario, dell'andamento delle lavorazioni nonché della corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli programmati.

Al termine di ogni lavorazione, il servizio controllo e collaudi redige apposita relazione nella quale devono precisarsi i risultati delle ricognizioni e dei controlli effettuati nonché tutti gli elementi idonei a far risultare se sono state rispettate le prescrizioni tecniche stabilite dalle competenti autorità o previste dalle norme, dai capitolati o dalle clausole contrattuali.

La relazione di cui al precedente comma, corredata dalla eventuale documentazione prescritta, deve essere a disposizione della commissione di collaudo di cui al successivo art. 77".

L'art. 77 disponeva che "Il collaudo dei mezzi e materiali approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso l'industria privata da parte dello stabilimento o arsenale per l'attuazione del programma annuale di lavoro e per il rifornimento delle relative scorte di magazzino, è eseguito dal servizio controllo e collaudi per mezzo di apposita commissione. Tale commissione, nominata dal direttore con carattere permanente e generale, oppure con carattere temporaneo e specifico, è presieduta dal capo servizio controllo e collaudi o da

personale da lui delegato ed è composta da ufficiali dei corpi tecnici e ... impiegati civili dei ruoli tecnici delle ex carriere direttive o di concetto appartenenti anche ad altri servizi dello stabilimento o arsenale, sempre che non abbiano partecipato al controllo delle lavorazioni da collaudare.

La commissione di collaudo deve verificare, sulla scorta della documentazione appositamente predisposta dal servizio controllo e collaudi nei modi indicati all'art. 75, se i mezzi o materiali presentati al collaudo rispondono ai requisiti prescritti dai capitolati tecnici generali o particolari richiamati negli atti contrattuali con l'esecuzione delle prove prescritte dai capitolati stessi.

Qualora negli atti contrattuali aventi per oggetto trasformazioni o lavorazioni su mezzi e materiali dell'Amministrazione militare sia previsto l'obbligo di restituzione di eventuali sopravanzi e residui di lavorazioni senza precisare la specie e la quantità, la commissione di collaudo deve accertare anche la congruità qualitativa e quantitativa dei sopravanzi e residui anzidetti, dichiarando se le eventuali discordanze sono giustificate dalla natura dei mezzi o dei materiali o dalle esigenze delle lavorazioni.

Per ogni provvista o lavorazione deve essere compilato apposito verbale in cui sono indicate le eventuali prove eseguite, i relativi risultati ottenuti nonché la quantità e la specie degli eventuali sopravanzi o residui di lavorazione nel caso di cui al precedente comma. Detto verbale, completato con la proposta di accettazione o rifiuto delle provviste o lavorazioni collaudate deve essere trasmesso al direttore

oppure all'autorità che ha nominato la commissione di collaudo per le determinazioni di cui al successivo art. 82".

L'art. 82 prevedeva che "I verbali devono essere sottoposti a cura del servizio controllo e collaudi o dall'apposita commissione di cui all'art. 77, all'approvazione del direttore quando riguardano il collaudo ... mezzi e materiali approvvigionati o sottoposti a lavorazioni presso l'industria privata dallo stabilimento o arsenale per l'attuazione del proprio programma di lavoro o per il rifornimento delle relative scorte di magazzino".

L'art. 142 stabiliva, poi, che "per i lavori collaudati e accettati, si compila un apposito conto, che costituisce il conto di liquidazione. Detto conto è formato dal servizio amministrativo sulla base delle clausole che hanno regolato le provviste e i lavori medesimi, effettuati nello stabilimento o arsenale sia con contratti formali che in economia, nonché dalle risultanze dei verbali di collaudo".

Il successivo art. 143 stabiliva che "Il conto di liquidazione deve essere corredato di tutti i documenti giustificativi dei conteggi effettuati e, in particolare, da quelli sotto indicati:

a) la copia autentica del contratto o degli altri atti di cui all'art. 17 della legge di contabilità generale dello Stato;

...

c) la fattura della ditta fornitrice corredata della dichiarazione di assunzione in carico del materiale fornito;

d) il verbale di collaudo ed accettazione della provvista o del lavoro...".

Alla luce delle suesposte disposizioni non può esservi dubbio alcuno sul

fatto che il danno patrimoniale prima individuato sia derivato dalle attestazioni non veritiere contenute nei verbali di vigilanza e di collaudo, questi ultimi approvati dal direttore dell'Arsenale di Brindisi.

E' solo il caso di precisare che, contrariamente da quanto dedotto a propria discolpa da alcuni convenuti, le verifiche previste dai citati artt. 75 e 77 del regolamento, demandate al servizio controllo e collaudi, presupponevano specifiche ricognizioni sul posto, verifiche e prove di funzionamento non essendo assolutamente compatibili con riscontri a mero contenuto cartolare.

Diversamente, alcuna incidenza causale può essere riconosciuta all'attività di liquidazione dei lavori di che trattasi, effettuata sulla base di conti di liquidazione compilati secondo il disposto dal citato art. 142 e corredati dai documenti richiesti dal successivo art. 143. Invero, la liquidazione dei lavori presupponendo, a differenza della vigilanza e collaudo dei lavori, un'attività di mero riscontro cartolare, di per sé, non può considerarsi l'antecedente causale del danno patrimoniale rappresentando, invece, solo la concreta forma di realizzazione dello stesso.

Per tale motivo, reputa la Sezione, che il convenuto Noce debba essere prosciolto dall'addebito di responsabilità amministrativa perché, nella specifica vicenda di che trattasi - mancata esecuzione di lavori da parte dell'industria privata o esecuzione solo parziale degli stessi - la sua concreta attività, consistita nella liquidazione dei lavori, nella loro totalità ma nel rispetto della normativa contabile-amministrativa di

riferimento, non abbia avuto alcun apporto causale nel verificarsi del danno contestato dalla Procura regionale.

In proposito deve anche rilevarsi che, dallo svolgimento dei procedimenti penali, è emerso che le illecite dazioni di denaro da parte dei titolari delle imprese private a favore del Noce erano destinate ad ottenere il sollecito pagamento delle commesse - fatti che esulano dall'oggetto del presente giudizio - e non presupponevano la conoscenza, da parte di questo convenuto, della mancata o parziale esecuzione dei lavori cui le varie fatture si riferivano (cfr. sent. 67/09 della Prima Sezione del Tribunale di Brindisi).

7. Venendo alle singole responsabilità bisogna, dunque, esaminare la posizione degli altri convenuti che di volta in volta hanno sottoscritto i relativi verbali di vigilanza e collaudo o approvato questi ultimi.

7a. Per ciò che riguarda l'elemento psicologico, reputa il Collegio che condotte dal profilo doloso siano solo quelle serbate dai convenuti Potenza ed Airey.

Quanto al convenuto Potenza, le risultanze dell'altro procedimento penale (n. 4837/95 R.G.N.R.) presso il Tribunale di Brindisi (sent. n.67/09) evidenziano che lo stesso percepiva in modo continuativo, per i vari lavori affidati a ditte esterne, dazioni di denaro in misura percentuale all'importo dei lavori stessi. Seppure tali tangenti venivano correlate all'affidamento dei lavori, la circostanza che molti di questi, come quelli all'odierno esame, non venivano eseguiti o ultimati era sicuramente nota allo stesso. Ciò è desumibile sia dalle affermazioni, non smentite, dell'altro convenuto Airey - secondo cui il colonnello

Potenza, in qualità di Direttore dell'Arsenale, gli aveva fatto presente che gli importi di alcuni lavori, riguardanti il Bacino GO 18/A, in realtà dovevano compensare i lavori che la stessa ditta privata avrebbe svolto presso altre strutture o unità navali - sia dal comportamento concludente del Potenza stesso che, dopo aver ricevuto la citazione per il presente giudizio, ha provveduto ad effettuare il versamento delle somme a lui addebitate dalla Procura regionale a titolo di responsabilità patrimoniale.

Quindi, pur a conoscenza della mancata o non completa esecuzione dei lavori in contestazione, il convenuto Potenza ha approvato, vistandoli, i relativi verbali di collaudo determinando volontariamente il danno finanziario patito dalla Marina Militare.

Allo stesso tempo il Capo del Servizio Controllo e Collaudo, il convenuto colonnello Airey, nel sottoscrivere i verbali di collaudo dei lavori in contestazione, nonostante fosse pienamente consapevole che i lavori in questione non erano stati realizzati in tutto o in parte, ha, quanto meno, accettato volontariamente il rischio che si producesse un danno finanziario, in seguito effettivamente accertato.

In entrambi i casi nella condotta di questi due convenuti è dato riscontare l'elemento soggettivo del dolo avendo questi agito con la consapevolezza di autorizzare un indebito pagamento senza aver alcuna contezza dell'entità dei diversi lavori che la ditta privata avrebbe eventualmente eseguito in sostituzione di quelli formalmente commissionati, con la consapevolezza, cioè, che tale situazione avrebbe potuto determinare, come in seguito accertato, un danno patrimoniale per

l'amministrazione di appartenenza.

Ai convenuti Potenza e Airey va, pertanto, addebitato in via principale, rispetto ai restanti convenuti, il danno patrimoniale sopra determinato, con esclusione di quello relativo alla pratica di cui al fascicolo 53/1992 per la quale gli stessi non hanno avuto alcuna partecipazione e, con riferimento al solo Potenza, anche di quello di cui alla pratica n. 497/91, da questi non approvata.

Il danno complessivo addebitato al Potenza ammonta pertanto a complessivi **€. 90.476,36**, mentre quello imputato al convenuto Airey ad **€. 102.253,48**.

Trattandosi di comportamenti dolosi gli stessi, nei limiti del minor importo di cui al debito del convenuto Potenza, sono obbligati in solido con riparto interno determinato nella misura del 50% ognuno (**€. 45.238,18**).

Il pagamento della somma di €. 115.825,73 (comprensiva di rivalutazione ed interessi legali) effettuato dal Potenza, dopo l'introduzione del presente giudizio, va ritenuto satisfattivo dell'addebito risarcitorio sopra delineato nei suoi confronti sicché per ciò che concerne la domanda proposta nei suoi confronti, anche in relazione a quanto più avanti si dirà circa il danno all'immagine, deve ritenersi cessata la materia del contendere (ad esclusione delle spese di giudizio).

A carico del convenuto Airey rimane, pertanto, l'addebito in via principale dell'importo complessivo di **€. 57.015,30**.

7b. Reputa il Collegio che la condotta degli altri convenuti - cui la fittizietà delle commesse, anche in via indiretta, non risulta mai stata rappresentata dai diretti superiori - costituita dalla sottoscrizione dei

verbali di vigilanza e dei verbali di collaudo senza una effettiva verifica dell'esecuzione dei lavori, per quanto denoti una palese e grave violazione delle disposizioni normative sopra richiamate, non assume, in assenza di statuizioni di penale responsabilità, connotati di carattere doloso.

Nei confronti di questi, stante l'alternativa richiesta risarcitoria, anche a titolo di colpa grave, formulata dalla Procura regionale, la condanna per le quote di danno di seguito indicate - desunte dalla loro partecipazione alle commissioni di che trattasi - non può che essere disposta in via sussidiaria rispetto a quella principale dei suddetti responsabili in solido salvo per la quota di danno relativa al fascicolo 53/1992 per il quale i soggetti in astratto responsabili in solido, Casalini e Sorgente, non sono stati chiamati in giudizio o per scelta del Procuratore regionale (Casalini) o perchè deceduto (Sorgente).

Le argomentazioni difensive di alcuni convenuti tese ad escludere anche l'elemento psicologico della colpa grave - basate sulla prospettata sottoscrizione in buona fede dei verbali di che trattasi essendo già presenti le firme dei superiori gerarchici ovvero sulla necessità di eseguire ordini di superiori - non può esser minimamente condivisa.

Invero, per ciò che riguarda eventuali ordini di superiori, di cui peraltro non è stata fornita alcuna prova, deve solo evidenziarsi che, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, il pubblico impiegato è tenuto a disattendere l'ordine del suo superiore quando, come nella specie, l'atto che gli viene richiesto è vietato dalla legge penale.

Nella specie, poi, non può assolutamente ritenersi la buona fede dei

convenuti poiché le disposizioni regolamentari erano estremamente chiare nel prevedere verifiche e controlli puntuali. La consapevolezza della mancanza degli stessi da parte del preposto verificatore esclude la buona fede dello stesso che, indipendentemente dall'ordine di sottoscrizione, non avrebbe dovuto, pertanto, firmare i relativi verbali.

Ritornando alle singole posizioni, tenendo conto delle quote di danno riferite ai distinti fascicoli ed alle percentuali di addebito proposte dalla Procura regionale anche in considerazione del decesso di altri corresponsabili:

il convenuto Giovanni Gualano va condannato al pagamento, in via sussidiaria, dell'importo di **€. 7.205,28** (1/10 del danno ridotto del 20% del fascicolo 41/90 €. 423,20 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 178/91 €. 3.034,49 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 189/91 €. 2.404,62 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 250/1991 €. 165,26 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 407/1991 €. 1.177,71) ed in via esclusiva dell'importo di **€. 2.738,79** (1/10 del danno ridotto relativo al fascicolo 53/1992);

il convenuto Teodoro Guadalupi va condannato al pagamento, in via sussidiaria, dell'importo di **€. 10.224,60** (1/10 del danno ridotto del 20% del fascicolo 41/90 €. 423,20 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 178/91 €. 3.034,49 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 189/91 €. 2.404,62 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 19/91 €. 3.019,32 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 250/1991 €. 165,26 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 407/1991 €. 1.177,71) ed in via esclusiva dell'importo di **€. 5.477,58** (2/10 del danno ridotto relativo al fascicolo

53/1992);

il convenuto Pezzuto Francesco va condannato al pagamento, in via sussidiaria, dell'importo di **€. 1.177,71** (1/10 del danno ridotto del fascicolo 407/1991) ed in via esclusiva dell'importo di **€. 2.738,79** (1/10 del danno ridotto relativo al fascicolo 53/1992);

il convenuto Antonio Maggiorano, va condannato al pagamento, in via sussidiaria, dell'importo di **€. 423,20** (1/10 del danno ridotto del 20% del fascicolo 41/90),

il convenuto Mario Sacquegna va condannato al pagamento, in via sussidiaria, dell'importo di **€. 8.623,69** (1/10 del danno ridotto del fascicolo 178/91 €. 3.034,49 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 189/91 €. 2.404,62 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 19/91 €. 3.019,32 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 250/1991 €. 165,26);

il convenuto Domenico Chiedi va condannato al pagamento, in via sussidiaria, dell'importo di **€. 3.457,69** (1/10 del danno ridotto del 20% del fascicolo 41/90 €. 423,20 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 178/91 €. 3.034,49),

il convenuto Salvatore Sardo va condannato al pagamento, in via sussidiaria, dell'importo di **€. 3.582,33** (1/10 del danno ridotto del fascicolo 189/91 €. 2.404,62 + 1/10 del danno ridotto del fascicolo 407/1991 €. 1.177,71) ed in via esclusiva dell'importo di **€. 2.738,79** (1/10 del danno ridotto relativo al fascicolo 53/1992).

Ai suddetti convenuti va inoltre addebitata la rivalutazione monetaria, dal giorno dei singoli pagamenti alla data della presente pronuncia e gli interessi legali, sulle somme così rivalutate, da tale data fino al

soddisfo.

8. Ritiene, infine, il Collegio, che la domanda risarcitoria relativa al danno all'immagine non meriti accoglimento.

Va, infatti, evidenziato che in sede penale ai convenuti sono stati contestati, in relazione agli stessi fatti oggetto del presente giudizio, i reati di frode in pubbliche forniture, truffa aggravata e falso ideologico e solo al convenuto Noce anche il reato di abuso di ufficio.

In proposito deve rilevarsi che la disposizione di cui al comma 30-ter dell'art. 17 del decreto legge 1.7.2009 n. 78 (inserito dalla legge di conversione 3.8.2009 n. 102 e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) n. 1 del decreto legge 3.8.2009 n. 103), ha limitato ai soli casi e modi previsti dall'articolo 7 della legge 27.3.2001 n. 97 l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno all'immagine da parte delle Procure della Corte dei Conti stabilendo pure la nullità di qualsiasi atto processuale posto in essere in violazione della predetta disposizione e che tale nullità possa essere fatta valere in ogni momento innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

L'art. 7 della legge 97/2001 si riferisce, poi, esclusivamente a "*sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale*" ossia per delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici dipendenti (da art. 314 c.p. ad art. 335 c.p.).

Nella specie l'unico convenuto, imputato in sede penale di uno dei delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice

penale è il Noce per il quale, però, questo Collegio - con specifico riferimento alle contestazioni attoree relative alla mancata esecuzione dei lavori da parte di ditte private, coerenti con quelle formulate nell'invito a dedurre - ha escluso la responsabilità patrimoniale e nei confronti del quale, in sede penale, il giudizio si è concluso con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione (sentenza n. 1038/06 Tribunale di Brindisi).

Gli altri convenuti non sono stati imputati di reati rientranti tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione e soprattutto non sono stati condannati in sede penale per uno di tali reati: invero il convenuto Maggiorano è addirittura stato assolto dai reati a lui ascritti.

In definitiva, nella specie, non sono riscontrabili, nei confronti di alcuno degli odierni convenuti, i restrittivi presupposti che recentemente il legislatore ha individuato per l'esercizio, da parte delle Procure della corte dei Conti, dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine.

Alla luce di tali considerazioni reputa questa Sezione che la domanda risarcitoria concernente il danno all'immagine, in disparte l'effettiva valutazione della sussistenza di tale nocumento, debba essere disattesa.

A termini dell'art. 10 bis, decimo comma, D.L. 203/2005 conv. in L. 248/2005, in dispositivo si provvede alla liquidazione delle spese di giudizio per la difesa del prosciolto convenuto Noce, in applicazione della vigente tariffa forense, approvata con decreto del Ministro della Giustizia 08.04.2004 n. 127.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, definitivamente pronunciando,

PROSCIOLGIE

il convenuto **Antonio Noce** dagli addebiti per responsabilità amministrativa formulati con atto di citazione depositato in data 22.10.2009;

liquida le spese di giudizio spettanti per la difesa del prosciolto convenuto Antonio Noce in complessivi €. 1.660,10 (euro milleseicentosessanta/10), di cui €. 73,10 per spese borsuali, €. 1.125,00 per onorari ed €. 462,00 per diritti, oltre rimborso forfetario delle spese generali ex art. 14 della tariffa, C.P.A.A. ed I.V.A., come per legge;

DICHIARA

cessata la materia del contendere per ciò che concerne la richiesta risarcitoria avanzata nei confronti del convenuto **Aldo Potenza**;

CONDANNA

il convenuto **Airey Michael** al pagamento, in via principale, in favore dell'Erario statale, della somma di €. 57.015,30 (cinquantasettemilaquindici/30), rivalutata dalla data dei singoli pagamenti fino al deposito della presente sentenza ed aumentata degli interessi legali dalla tale ultima data fino al soddisfo,

il convenuto **Gualano Giovanni** al pagamento, in favore dell'Erario, in via sussidiaria, dell'importo di €. 7.205,28 (settemiladuecentocinque/28) ed in via esclusiva dell'importo di €. 2.738,79

(duemilasettecentotrentotto/79), somme da rivalutarsi a partire dai singoli pagamenti fino alla data di deposito della presente e da aumentare, così rivalutate, degli interessi legali dalla suddetta data fino al soddisfo;

il convenuto **Guadalupi Teodoro** al pagamento, in favore dell'Erario, in via sussidiaria, dell'importo di €. **10.224,60**

(diecimiladuecentoventiquattro/60) ed in via esclusiva dell'importo di €.

5.477,58 (cinquemilaquattrocentosettantasette/58), somme da rivalutarsi a partire dai singoli pagamenti fino alla data di deposito della presente e da aumentare, così rivalutate, degli interessi legali dalla suddetta data fino al soddisfo;

il convenuto **Pezzuto Francesco** al pagamento, in favore dell'Erario, in via sussidiaria, dell'importo di €. **1.177,71**

(millecentosettantasette/71) ed in via esclusiva dell'importo di €.

2.738,79 (duemilasettecentotrentotto/79), somme da rivalutarsi a partire dai singoli pagamenti fino alla data di deposito della presente e da aumentare, così rivalutate, degli interessi legali dalla suddetta data fino al soddisfo;

il convenuto **Maggiorano Antonio**, al pagamento, in favore dell'Erario, in via sussidiaria, dell'importo di €. **423,20** (quattrocentoventitre/20), somma da rivalutarsi a partire dai singoli pagamenti fino alla data di deposito della presente e da aumentare, così rivalutata, degli interessi legali dalla suddetta data fino al soddisfo,

il convenuto **Sacquegna Mario** al pagamento, in favore dell'Erario, in via sussidiaria, dell'importo di €. **8.623,69** (ottomilaseicentoventitre/69),

somma da rivalutarsi a partire dai singoli pagamenti fino alla data di deposito della presente e da aumentare, così rivalutata, degli interessi legali dalla suddetta data fino al soddisfo;

il convenuto **Chiedi Domenico** al pagamento, in favore dell'Erario, in via sussidiaria, dell'importo di €. **3.457,69**

(tremilaquattrocentocinquantesette/69), somma da rivalutarsi a partire dai singoli pagamenti fino alla data di deposito della presente e da aumentare, così rivalutata, degli interessi legali dalla suddetta data fino al soddisfo,

il convenuto **Sardo Salvatore** al pagamento, in favore dell'Erario, in via sussidiaria, dell'importo di €. **3.582,33** (tremilacinquecentottantadue/33)

ed in via esclusiva dell'importo di €. **2.738,79**

(duemilasettecentotrentotto/79), somme da rivalutarsi a partire dai singoli pagamenti fino alla data di deposito della presente e da aumentare, così rivalutate, degli interessi legali dalla suddetta data fino al soddisfo.

Condanna, infine, i convenuti Potenza, Airey, Gualano, Guadalupi, Pezzuto, Maggiorano, Sacquegna, Chiedi e Sardo, in misura proporzionale al rispettivo addebito, al pagamento delle spese del giudizio che, sino al deposito della presente sentenza, si liquidano in €.5445,36.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 27 maggio 2010.

L'estensore

Il Presidente f.f.

f.to(Pasquale Daddabbo)

f.to (Vittorio Raeli)

Depositata in segreteria il 2 agosto 2010

p. il Dirigente

f.to (Giuseppe de Pinto)